



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3002 di data 4 ottobre 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;
Autorizzazione alla modifica tecnica non sostanziale per la sostituzione dei paravalanghe a protezione dell'impianto funiviario C040m "PRADEL - SALEI", nell'area sciistica del Col Rodella, nel Comune di Canazei.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti, del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani e Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Sergio Tonolli del Servizio foreste.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 4 ottobre 2021, protocollo n. 716222, con la quale la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede a Canazei - Streda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C040m "Pradel - Salei", nell'area sciistica del Col Rodella, nel Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'Ing. Andrea Boghetto, pervenuti in allegato alla domanda, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	02_TAV01_Planimetria generale.pdf	716222	04/10/2021	A03
2	03_TAV02_Dettaglio Rastrelliera in legno 1.pdf	716222	04/10/2021	A04
3	04_TAV03_Dettaglio Rastrelliera in legno 2.pdf	716222	04/10/2021	A05
4	05_TAV04_Dettaglio Rastrelliera in legno 3.pdf	716222	04/10/2021	A06
5	01_Relazione tecnica.pdf	716222	04/10/2021	A07

Udito il relatore.

Preso atto che le modifiche tecniche non sostanziali riguardano la sostituzione, anche tipologica da cavalletti a rastrelliere, delle vetuste opere paravalanghe a protezione dell'impianto funiviario C040m "Pradel – Salei".

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede a Canazei - Streda de Pareda, 67, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale dell'impianto funiviario C040m "Pradel - Salei", nell'area sciistica del Col Rodella, nel Comune di Canazei , quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di disporre che prima del rilascio del titolo edilizio sia presentata al Comune territorialmente competente, una relazione geologica e geotecnica riferita alla zona e alle strutture oggetto degli interventi;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:

- nella fase esecutiva dovranno essere impiegati mezzi d'opera adeguati per non creare strade di cantiere e qualora dovessero rimanere tracce di lavorazione i luoghi coinvolti dovranno essere prontamente ripristinati;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
 8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/SB/GM